

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 965

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CREMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2001

—————

Modifica dell’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
in materia di autorità portuali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per la prima volta, nella legislazione portuale, è stata introdotta una particolare figura di organo di amministrazione indiretta della marina mercantile, secondo la classificazione tradizionale della dottrina marittimistica, conferendole alcune funzioni pubbliche o *munus*, nonostante la natura privata della persona giuridica delle aziende speciali.

Il vigente articolo 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, già lievemente ritoccato, allo stato attuale non sembra idoneo a raggiungere l'obiettivo che inizialmente il legislatore aveva saggiamente individuato.

Già all'indomani della prima lettura del testo originario della legge n. 84 del 1994, si era colta questa disparità nell'assetto amministrativo fra porti dotati di autorità portuale e porti che di questa ne erano sprovvisti.

Di ciò si era reso conto anche il legislatore, vista la rilevante consistenza degli interessi rappresentati in seno al comitato portuale, con una presenza incidente dell'organo camerale, rispetto ai porti sprovvisti dell'organo rappresentativo di categorie di imprese - poiché quasi completamente di esse si deve parlare suggerendo, sostanzialmente in funzione surrogatoria, l'istituzione dell'azienda speciale camerale.

Volgendo ormai al termine l'intervento istitutivo di altre autorità portuali, appare obbligatoria l'istituzione, nei porti di interesse regionale od interregionale, delle aziende speciali camerale che attualmente, sebbene siano soltanto munite di un modesto organico sotto il profilo numerico, hanno dato e stanno dando ottima prova di se stesse, soprattutto nella definizione del rapporto costi-benefici e nell'ampiezza delle categorie di interessi rappresentati, al pari dei comitati portuali.

Occorre inoltre considerare che, accanto alle funzioni delegate dal governo centrale, le aziende speciali camerale hanno attitudine tecnica ed amministrativa a svolgere funzioni ausiliarie ed anche esecutive di quelle principali che la legislazione regionale conferisce a questa autorità territoriale, non fosse altro che per la presenza contenuta e completa sul territorio portuale di giurisdizione, alla quale l'amministrazione regionale non potrebbe provvedere se non mediante l'impiego di notevoli sostegni finanziari.

Esaminando infine la natura delle materie o attribuzioni conferite alle aziende speciali camerale portuali, appare evidente il motivo per cui non si è ravvisata l'utilità di conferire le stesse attribuzioni al comparto delle capitanerie di porto: in primo luogo l'insufficienza ad attuare una coordinata ed efficace politica portuale; in secondo luogo l'indisponibilità di personale tecnico idoneo a svolgere compiti di programmazione e pianificazione territoriale e, in particolare, la carenza di strumenti atti a provvedervi, rilevandosi invece sempre più oberato di funzioni di controllo e di prevenzione nei porti e sulle navi, per garantire la sicurezza della navigazione e la prevenzione di infortuni sia a terra che a bordo.

Si è ritenuto opportuno procedere ad una elencazione delle attribuzioni di competenza delle autorità marittime che attualmente non beneficiano, in seno alla legge n. 84 del 1994, di un riordino, almeno sotto il profilo sistematico.

Di tale situazione è anche prova la rubrica sotto la quale, con l'articolo 14 vengono richiamate, in modo generico, le funzioni delle autorità marittime e con esse quelle delle aziende speciali camerale.

Di qui l'esigenza preliminare di definire nel modo più compiuto possibile, le attribuzioni delle aziende speciali camerale, riservando alle autorità marittime attribuzioni il cui esercizio venga precisato - nel caso in cui questo metodo sistematico risulti il più appropriato - in relazione ai porti delle tre

classi e quindi anche di quelli che sono amministrati dalle autorità portuali.

In questa sede ci si limiterà a definire le attribuzioni delle aziende speciali camerale insediate nei porti di interesse regionale od interregionale, attraverso la formulazione della norma che, nei suoi contenuti, dovrebbe sostituire il vigente articolo 14.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. L'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riordinate con la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, provvedono alla istituzione, nei porti marittimi di interesse regionale ed interregionale, di aziende speciali camerale operanti secondo il diritto privato, dotate di una assemblea e di un consiglio amministrativo, le cui attribuzioni e composizioni, sotto il profilo delle categorie delle amministrazioni statali, regionali, imprenditoriali e sindacali, sono proposte ed approvate dalla camera di commercio di appartenenza.

2. In relazione alle funzioni conferite dalla legge per ciascuno scalo marittimo, le aziende speciali camerale di cui al comma 1 svolgono funzioni di:

a) programmazione generale del porto, sulla base di un apposito piano triennale da proporre all'amministrazione regionale di appartenenza;

b) elaborazione ed adozione, d'intesa con i comuni competenti e con l'autorità marittima, del piano regolatore portuale, nonché dei piani di destinazione e di uso delle aree incluse in detto piano;

c) progettazione ed esecuzione di opere previste dal piano regolatore portuale e dal piano di destinazione e di uso delle aree, avvalendosi delle risorse finanziarie ordinarie e straordinarie stabilite dall'amministrazione regionale di appartenenza, nonché da enti e privati;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria di aree, specchi acquei e pertinenza in economia, ovvero quando ciò non sia possibile, mediante imprese private, previo esperimento di pubblica gara, con onere a carico dell'amministrazione regionale;

e) regolazione delle operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate all'esecuzione delle medesime, al fine di assicurarne un efficace coordinamento, con facoltà di stabilire tempi operativi, nonché aree e banchine da impiegare. Analoga disciplina si applica per i servizi complementari, in conformità delle disposizioni ministeriali vigenti;

f) definizione di un programma di promozione per l'incremento dei traffici attraverso il porto di Chioggia, approvato e finanziato dall'amministrazione regionale;

g) concorso con l'amministrazione regionale per l'esercizio dell'attività amministrativa dei beni del pubblico demanio marittimo, nei casi e con le forme previsti dagli articoli 30 e 55 del codice della navigazione e corrispondenti norme regolamentari del codice medesimo, in conformità dei poteri di delega conferitigli dall'amministrazione regionale».

